



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**PER L'ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA IL  
VENDITORE PUÒ PROCEDERE ALLA COMUNICAZIONE ANCHE  
CON MODALITÀ TELEMATICA OVE CONSENTITO DALLA  
LEGISLAZIONE REGIONALE**

Sentenza del 9 dicembre 2025, n. 8567 del 2025 (dep. 15/12/2025) - Corte di  
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IX

**Composizione**

Petrucci Luigi (Presidente e relatore)

Lo Manto Vincenza (Giudice)

Vita Gaetano Calogero (Giudice)

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Tassa automobilistica - Esenzione - Venditore di veicoli - Presupposti –  
Comunicazione – Fattispecie – Modalità informatica diversa dalla  
raccomandata con avviso di ricevimento – Legislazione regionale – Validità  
della comunicazione- Leale collaborazione con il contribuente

**Massima**

Ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica il venditore di  
veicoli e natanti registrati deve procedere alla tempestiva  
comunicazione alla Regione dell'acquisto del bene e della  
successiva rivendita secondo le scadenze fissate dalla legislazione  
statale mediante spedizione di raccomandata con ricevuta di ritorno  
come previsto dalla legge statale o con modalità informatica ove  
consentito dalla normativa regionale. (In motivazione la Corte ha  
precisato che qualora il rivenditore abbia fornito la prova  
dell'avvenuta comunicazione con modalità informatica prevista  
dalla legislazione regionale, l'ente impositore non può dedurre il  
difetto di invio della raccomandata con avviso di ricevimento,  
perché altrimenti sarebbe violato il principio di leale collaborazione  
con il contribuente fissato dall'art. 10 della Legge n. 212 del 2000).



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. normativi**

Art. 5, Decreto Legge 30/12/1982 n. 953, convertito dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53

Art. 10, Legge 27/07/2000, n. 212

**Conformità**

**Anno pubb.**

2025